



COMUNE DI RUVIANO

Provincia di Caserta

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del Reg. Data 21-02-2025	Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - Conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2025 (l.27 dicembre 2019, n.160).
----------------------------------	--

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventuno**, del mese di **febbraio**, alle ore **20:16**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE convocato nelle forme di legge in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti **n. 11** e assenti **n. 0** come segue:

Cognome e Nome	Carica Ricoperta	Presente/Assente
Coppola Angelo	Sindaco	Presente
Cusano Roberto	Consigliere	Presente
De Filippo Pasquale	Consigliere	Presente
Izzo Giuseppe	Consigliere	Presente
Cusano Antonio	Consigliere	Presente
Petrazzuoli Andrea	Consigliere	Presente
Petrazzuoli Mario Andrea	Consigliere	Presente
Vecchiarelli Valentina	Consigliere	Presente
Izzo Giuseppe detto Pino	Consigliere	Presente
Di Meo Giovanni	Consigliere	Presente
Del Vecchio Bianca	Consigliere	Presente

Presiede la seduta il Presidente, Sig. Giuseppe Izzo.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Azzurra Caranci, per quanto richiesto dall'art.97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente, accertato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Vista la deliberazione C.C. n. 12 del 27.07.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per le annualità a partire dal 2020;

Vista la deliberazione di C.C. n. 13 del 27.07.2020 con la quale sono state approvate le aliquote IMU;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, (modificato dal D.L. n.146 del 21.10.2021) contiene le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;
- soggetti passivi sono, a norma dal comma 743, Art.1, della L. n. 160/2019, i possessori di immobili, intendendosi i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al medesimo genitore affidatario, prescindendo dalla residenza anagrafica e dimora abituale dello stesso;
- il comma 741, Art.1, della L. n. 160/2019 (modificato dal D.L. n.146 del 21.10.2021), definisce come "abitazione principale" l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; le pertinenze dell'abitazione principale sono quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

-l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Dato atto che:

□ ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

Considerato altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757, per cui si ritiene possibile approvare le aliquote del 2025 secondo i criteri adottati dal 2020;

Ritenuto necessario confermare le aliquote IMU come determinate con deliberazione di C.C. n. 13 del 27.07.2020;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Visti:

□ l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del

bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 15/bis del decreto legge n. 34/2019, modificato con legge n. 58/2019, che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

Visto il decreto 24 dicembre 2024, con il quale il Ministero dell'Interno ha differito al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'art.42 del D.Lgs.n.267/2000;

Visti i pareri, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di dare atto che il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef e considerato che ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757 si ritiene di confermare per l'anno 2025 le aliquote approvate con deliberazione C.C. n. 13 del 27.07.2020;

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 267 atteso l'interesse pubblico meglio dettagliato in premessa.

Letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Sig. Giuseppe Izzo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Azzurra Caranci
